



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I Commissari Straordinari

CS/UCI/sc

Roma, 7 aprile 2022

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Cosenza
V.le G. Mancini
87100 Cosenza**

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 76/2022 Accesso civico Richiesta di accesso alle e-mail degli iscritti

Con il quesito del 16 marzo, l'Ordine chiede di sapere se si debba accogliere o meno una istanza di accesso civico ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto la richiesta di visionare ed estrarre copia della lista degli iscritti all'Albo territoriale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica non certificata, da trasmettersi in formato aperto e riusabile (in formato Excel). Come precisato dal soggetto che ha presentato l'istanza, la richiesta dei suddetti dati è finalizzata alla divulgazione (presumibilmente a scopo promozionale) di un massimario che raccoglie le pronunce di merito e/o di legittimità in materia di diritto fallimentare/commerciale, di diritto del lavoro e amministrativo.

In via preliminare si evidenzia che l'Ordinamento professionale (D.lgs. n. 139/2005) dispone un regime speciale di pubblicità obbligatoria dei dati dell'Albo professionale ai fini di assicurare la sua più ampia conoscibilità, in funzione di garanzia per i terzi (cittadini, PA, imprese) che, a vario titolo, possono entrare in contatto con gli iscritti¹; sono, infatti, oggetto di pubblicazione nell'Albo tenuto da ciascun Ordine i dati e informazioni che devono essere contenuti nell'Albo. L'art. 34, co. 6, del D.Lgs. n. 139/2005 prevede infatti che "*Ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo (anche telematico se posseduto)*"² degli studi

¹ E' questo il caso delle comunicazioni dei dati dell'Albo prescritte dall'art. 34, co. 2 dell'Ordinamento professionale ovvero a quelle, di volta in volta, previste dalle normative di settore quali INI-PEC (art. 6-bis del D.Lgs. 82/2005) o RegIndE (DM n. 44/2011), oltre all'obbligo generico di fornire gli elenchi riservati alle P.A. che lo richiedano (art. 16 del D.L. n. 185/2009).

² Il riferimento all'indirizzo telematico risente sia di genericità e sia del tempo in cui il D.Lgs. n. 139/2005 è stato emanato (ove gli indirizzi telematici non erano così diffusi come invece lo sono oggi).

professionali, la data e il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base al quale l'iscrizione è stata disposta e l'indicazione dell'Ordine o del Collegio di provenienza, nonché l'eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili".

Come può osservarsi, il riferimento all'indirizzo telematico risente sia di genericità e sia del tempo in cui il D.Lgs. n. 139/2005 è stato emanato (ove gli indirizzi telematici non erano così diffusi come invece lo sono oggi); a ciò si aggiunga anche che, con successivi interventi normativi, si è introdotto l'obbligo per i professionisti iscritti in albi, come quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili, di comunicare all'ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o analogo domicilio digitale³.

Posto dunque che l'Ordine:

- deve acquisire, tra i dati obbligatori dell'Albo (oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale), un indirizzo telematico dall'iscritto e che tale indirizzo potrà essere sia quello ordinario sia quello di posta certificata

- può pubblicare sul proprio sito solo uno o entrambi dei suddetti indirizzi

ci si deve chiedere se il dato relativo all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, seppur non pubblicato ma comunque detenuto dall'Ordine, possa essere comunicato a un soggetto terzo che ne faccia richiesta.

Sul punto è doveroso ricordare che il Legislatore, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento da parte delle Pubbliche amministrazioni delle proprie funzioni istituzionali, ha inteso assicurare ai terzi un'ampia conoscibilità dei dati da queste detenuti in funzione delle proprie attribuzioni attraverso l'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato⁴. In particolare, l'accesso civico generalizzato⁵ di cui all'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013 - cd decreto Trasparenza - garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli già oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del suddetto decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti specificamente individuati dal Legislatore stesso (relativi, ad esempio, alla sicurezza pubblica, alla protezione dei dati personali, etc.)⁶. Si tratta di un diritto riconosciuto a ciascun cittadino

³ Vd. art. 16, co. 7, D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, così come modificato dall'art. 37 D.L. n. 37/2020, convertito con L. n. 120/2020.

⁴ L'accesso generalizzato è una nuova tipologia di accesso (ulteriore rispetto a quello cd. documentale di cui alla L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo) introdotto dall'art. 5, co. 2, del D.lgs. 33/2013 (cd. decreto Trasparenza) come modificato dal D.lgs. n. 97/2016. A differenza dell'accesso documentale, l'accesso generalizzato si traduce in un diritto di accesso:

- non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti (ad es. un interesse legittimo) in capo al soggetto che lo esercita e

- avente ad oggetto tutti i dati e documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali la legge prevede un obbligo di pubblicazione.

⁵ Vd. art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013:

"2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis."

⁶ Tali esclusioni e limitazioni sono previste dall'art. 5-bis, co. 1,2 e 3, del D.Lgs. n. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97:

"1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 3/3

indipendentemente dalla titolarità di una specifica legittimazione soggettiva nonché dalla presenza di una specifica motivazione.

La regola della generale accessibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. n. 13/2013, tuttavia, è temperata dal disposto del successivo art. 5-*bis* che introduce alcune eccezioni (che danno luogo in alcuni casi a limitazione del diritto di accesso e in altri alla sua vera e propria esclusione) poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni. Considerato, dunque, che la richiesta delle suddette informazioni, da parte di terzi, ricade pienamente nell'ambito di applicazione dell'accesso civico generalizzato, ci si deve chiedere se ad essa possa opporsi una delle suddette eccezioni.

In tal senso è doveroso rappresentare che il comma 3 del citato art. 5-*bis* esclude espressamente il diritto di accesso civico "...negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990".

Come indicato da ANAC nelle linee guida in materia di accesso civico⁷ rientrano, ad esempio, in tale ambito la disciplina sugli atti dello stato civile e quella sulle informazioni contenute nelle anagrafi della popolazione conoscibili nelle modalità previste dalle relative discipline di settore.

Ora poiché, come detto in premessa, anche con riferimento all'Albo professionale è presente una disciplina di settore (D.lgs. n. 139/2005) che regola l'accessibilità ai dati e informazioni ivi contenuti, si ritiene che tale circostanza escluda l'applicazione del diritto di accesso civico.

Cordiali saluti.

Rosario Giorgio Costa



Paolo Giugliano



Maria Rachele Vigani



c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990."

⁷ Vd. Del. ANAC n. 1309/2016.